

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 86

44° anno

16 marzo 2001

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
2001/C 86/01	Allegato alle norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol	1
<hr/>		
	<i>I Comunicazioni</i>	
Commissione		
2001/C 86/02	Tassi di cambio dell'euro	3
2001/C 86/03	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	4
2001/C 86/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2354 — EniChem/Polimeri) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
2001/C 86/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2349 — E.ON/Sydkraft) ⁽¹⁾	8
2001/C 86/06	Nomina di nuovi membri del comitato per i medicinali orfani	8

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Allegato alle norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol

(2001/C 86/01)

L'articolo 2, paragrafo 4, delle norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol⁽¹⁾, dispone che l'Europol elabori una versione riveduta della suddetta descrizione sintetica quando uno Stato membro informa gli altri Stati membri e l'Europol circa eventuali modifiche delle disposizioni nazionali in materia di livelli di sicurezza o delle corrispondenti indicazioni distintive. In ogni caso, almeno una volta l'anno il comitato di sicurezza Europol verifica se la descrizione sintetica è aggiornata. Vari Stati membri hanno informato l'Europol di modifiche intervenute nelle rispettive disposizioni nazionali. Si allega pertanto una tabella di equivalenza aggiornata.

A seguito dell'approvazione da parte del comitato di sicurezza dell'Europol il 5 luglio 2000 e il 13 febbraio 2001, l'Europol prega il Segretariato generale del Consiglio di disporre la pubblicazione della tabella di equivalenza aggiornata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

—

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 2.

ALLEGATO

Tabella di equivalenza tra le classificazioni nazionali e la corrispondente classificazione Europol

La seguente tabella è illustrativa: gli Stati membri hanno l'obbligo di prevedere un livello di protezione equivalente a quello fornito dall'Europol, più che quello di attribuire una classificazione particolare.

Stato membro	Classificazione Europol		
	Europol 1	Europol 2	Europol 3
Belgio ⁽¹⁾	Diffusion restreinte/Confidentiel Beperkte verspreiding/Vertrouwelijk	Secret Geheim	Très secret Zeer geheim
Danimarca ⁽²⁾	Fortroligt (Confidential)	Hemmeligt (Secret)	Yderst Hemmeligt (Top Secret)
Germania ⁽³⁾	VS — Nur für den Dienstgebrauch	VS — Vertraulich	Geheim
Grecia	Εμπιστευτικό (Confidential)	Απόρρητο (Secret)	Άκρως απόρρητο (Top Secret)
Spagna	Confidencial	Reservado	Secreto
Francia	Confidentiel Défense	Secret Défense	Secret Défense
Irlanda	Confidential	Secret	Top Secret
Italia	Riservato (Confidential); Riservatissimo (Most confidential)	Segreto (Secret)	Segretissimo (Top Secret)
Lussemburgo ⁽⁴⁾	Diffusion restreinte/Confidentiel	Secret	Très secret
Paesi Bassi ⁽⁵⁾	Confidentieel	Geheim	Zeer geheim
Austria	Vertraulich	Geheim	Streng geheim
Portogallo	Reservado	Confidencial	Secreto/Muito secreto
Finlandia	Luottamuksellinen (Confidential)	Salainen (Secret)	Erittäin salainen (Top Secret)
Svezia	Hemlig (Secret)	Hemlig (Secret)	Hemlig (Secret)
Regno Unito	Confidential	Secret	Top Secret

⁽¹⁾ Le informazioni utilizzate dalla polizia raramente sono classificate in Belgio. In tal caso si ricorre alla classificazione citata prevista dalla legge.

⁽²⁾ Le informazioni utilizzate dalla polizia raramente sono classificate in Danimarca. In tal caso si ricorre alla classificazione NATO.

⁽³⁾ Con riferimento alle misure di sicurezza stabilite dall'Europol per i specifici livelli di sicurezza, la classificazione di sicurezza tedesca summenzionata è considerata corrispondente ai livelli di sicurezza Europol di cui all'articolo 8, paragrafo 4, delle norme sulla protezione del segreto, conformemente all'obbligo derivante dall'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione Europol ai sensi del quale gli Stati membri devono effettuare, in conformità delle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza sui propri cittadini incaricati dall'Europol di svolgere attività sensibili dal punto di vista della sicurezza.

⁽⁴⁾ Le informazioni utilizzate dalla polizia raramente sono classificate nel Lussemburgo. In tal caso si ricorre alla classificazione NATO.

⁽⁵⁾ Le denominazioni citate, corrispondenti alla classificazione NATO, sono utilizzate per la sicurezza dello Stato. Le informazioni utilizzate dalla polizia raramente sono classificate secondo questo sistema. Per quanto riguarda l'intelligence in possesso della polizia, si utilizzano piuttosto codici di trattamento.

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**15 marzo 2001***(2001/C 86/02)*

1 euro	=	7,4646	corone danesi
	=	9,147	corone svedesi
	=	0,6285	sterline inglesi
	=	0,9064	dollari USA
	=	1,413	dollari canadesi
	=	110,53	yen giapponesi
	=	1,5387	franchi svizzeri
	=	8,1835	corone norvegesi
	=	79,4	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,8353	dollari australiani
	=	2,2044	dollari neozelandesi
	=	7,1447	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Publicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2001/C 86/03)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: 56

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Denominaciones de Calidad — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10.

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Asociación de Productores y Comercializadores de Manzanas Reinetas de El Bierzo

2.2. Indirizzo: Carretera N-VI, km 396, E-24549 Carracedelo (Leon)

Tel. (34) 987 56 27 13

Fax (34) 987 56 27 13.

2.3. Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ().

3. Tipo di prodotto: Mele — Classe 1.6 — Frutta.

4. Descrizione del disciplinare

(Riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** Manzana Reineta de El Bierzo.

4.2. **Descrizione:** Mele (frutti della specie *Malus domestica* Borkh) delle varietà «Reineta bianca o reineta del Canada» e «Reineta grigia» destinate al consumo umano, fresche.

Le mele protette dalla denominazione d'origine sono quelle classificate nelle categorie «extra» e «I» definite nel regolamento (CEE) n. 920/89 o nella relativa legislazione sostitutiva.

Le mele protette dalla denominazione d'origine devono possedere, al momento della loro immisione sul mercato, le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

— durezza della polpa, misurata con pistone da 11 mm, superiore a 7 kg,

— indice di rifrazione superiore a 14 ° brix,

— acidità superiore a 15 g di acido malico/litro.

Le mele protette devono presentare le caratteristiche organolettiche che propriamente differenziano le mele delle varietà reineta grigia e reineta bianca o reineta del Canada tradizionalmente prodotte nel Bierzo:

- profumo e aromi: intensità media, miscela di profumi e aromi nasali e retronasali caratteristici di acido, erba, mela matura e vaniglia,
- croccantezza: mele croccanti o molto croccanti,
- succosità: alta,
- farinosità: bassa,
- dolcezza: mele dolci o molto dolci,
- acidità: mele acide o molto acide,
- sapore globale: elevato, intenso ed equilibrato per quanto riguarda acidità e dolcezza,
- ferruginosità superficiale tipica delle varietà protette, sulla maggior parte della superficie del frutto,
- colore di fondo: reineta bianca o reineta del Canada: verde scuro,
- reineta grigia: verde grigiastro.

- 4.3. **Zona geografica:** Ubicazione della zona di produzione, confezionamento e imballaggio: Comarca del Bierzo, nord-est della provincia di León, Comunità autonoma di Castiglia e León/Spagna.

Comuni che costituiscono la Comarca del Bierzo: Arganza, Balboa, Barjas, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Candín, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igueñas, Molinaseca, Noceda del Bierzo, Oencia, Páramo del Sil, Peranzanes, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Vega de Valcarce, Villadecanes e Villafranca del Bierzo.

L'estensione totale della Comarca del Bierzo è di 2 903 km² e costituisce il 18,7 % della superficie della provincia di León. La zona situata al di sotto di 750 m di altitudine sul livello del mare rappresenta il 44,88 % dell'estensione globale della zona delimitata.

- 4.4. **Prova dell'origine:** Gli elementi o i meccanismi che dimostrano che la mela reineta del Bierzo è originaria della zona sono i controlli e la certificazione.

- Le mele provengono da piantagioni registrate ubicate nella zona geografica delimitata e vengono conservate, condizionate e imballate in locali registrati, ubicati nella stessa zona.
- Le piantagioni e i locali registrati sono controllati dal Consejo Regulador.
- Il Consejo Regulador dispone di un regolamento che definisce le mansioni di controllo e di certificazione del prodotto protetto dalla denominazione di origine «Manzana Reineta de El Bierzo» in base ai criteri generali applicabili agli organismi di certificazione di prodotti, stabiliti dalla norma EN-45011.
- Il Consejo Regulador dispone di procedure scritte che gli consentono di disciplinare la certificazione delle mele protette dalla denominazione d'origine conformemente a quanto previsto nel relativo regolamento.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** Le piantagioni atte alla produzione di mele protette dalla denominazione d'origine devono essere situate al di sotto dei 750 m di altitudine, su di un terreno con pH non inferiore a 6 ed avere un'età minima di tre anni. I telai di impianto e i sistemi di formazione e di potatura saranno quelli adeguati a seconda del tipo di terreno e della combinazione portinnesto-varietà.

Per il trattamento della copertura vegetale del terreno, l'irrigazione e la lotta contro le fitopatologie verranno seguiti i criteri di massima efficacia. La fertilizzazione sarà adeguata al mantenimento dell'equilibrio e dei livelli di nutrienti negli alberi da frutta. Saranno applicati metodi di diradamento quando occorrerà limitare le produzioni.

Il raccolto sarà effettuato al momento opportuno in cui le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche corrisponderanno ai valori ottimali dei parametri definitivi. La metodologia del raccolto ed i sistemi di trasporto saranno i più opportuni, in modo da evitare il deterioramento delle mele.

Le tecniche e i sistemi di conservazione, condizionamento ed imballaggio saranno quelli che consentiranno il mantenimento delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche proprie delle mele protette dalla denominazione d'origine.

4.6. **Legame**

Cenno storico

La storia della mela reineta e la sua introduzione nel Bierzo è legata alla colonizzazione di questa Comarca da parte dell'Impero romano.

La sua introduzione è attribuita agli ordini religiosi (relativi monasteri e frutteti adiacenti) soprattutto durante i secoli XII, XIII e XIV, unitamente alle pellegrinazioni dell'apostolo Giacomo, essendo molteplici le citazioni e i riferimenti di visitatori e di pellegrini durante questi secoli.

Legame naturale

La zona delimitata è una fossa tettonica circondata da una fascia montuosa. Soltanto la valle del Sil consente di uscire da questo affossamento senza grandi difficoltà. La Comarca del Bierzo si estende da un'altitudine di 340 m fino a 2 117 m. L'altitudine media nella parte centrale della zona di produzione si aggira attorno ai 600 m sul livello del mare.

Il clima del Bierzo è determinato dall'associazione dell'influenza atlantica con quella mediterranea. I venti del nord-est raggiungono l'avvallamento di questa regione con apporto di umidità. La barriera montana che attornia la vallata è sostanzialmente la causa di un regime termico più favorevole di quello della Meseta (altopiano). La regione che si situa tra le latitudini 42° 20' e 42° 50' beneficia quindi direttamente di una distribuzione favorevole delle ore di soleggiamento durante l'anno, fattore questo molto importante per lo sviluppo del ciclo della mela reineta.

Il rapporto tra il numero di ore di soleggiamento (unitamente alla radiazione solare) e la temperatura incide direttamente sul livello dei solidi solubili (zuccheri) ed è pertanto direttamente connesso con il contrasto acidità/dolcezza e con il sapore. Il fattore che determina la durezza della polpa è di origine climatico: una combinazione della temperatura e dell'umidità al momento della maturazione della mela. L'epoca normale di inizio del raccolto della mela reineta del Bierzo si situa tra l'8 e il 15 settembre. Il contrasto tra le alte temperature diurne dell'estate (intorno a 27 °C) e le fresche temperature notturne nel periodo prossimo al raccolto (attorno ai 13 °C) determinano la durezza e la tessitura caratteristiche.

Il livello delle precipitazioni dei mesi di agosto e di settembre sono la ragione degli alti livelli di umidità relativa ambientale, con presenza di nebbie mattutine. Questa umidità provoca abitualmente la ferruginosità superficiale, molto caratteristica della mela reineta prodotta nel Bierzo e naturalmente assente nella mela di altre zone di produzione.

4.7. **Organismo di controllo**

Nome: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Manzana Reineta de El Bierzo

Indirizzo: Carretera N-VI, km 398, E-24549 Carracedelo (Leon)

Tel. (34) 987 56 28 66

Fax (34) 987 56 28 69

E-mail: conseman@lesein.es.

Il «Consejo Regulador» della denominazione d'origine «Manzana Reineta de El Bierzo» applica la norma EN-45011.

- 4.8. **Etichettatura:** Sulle etichette degli imballaggi comparirà obbligatoriamente la menzione «Denominación de Origen Manzana Reineta de El Bierzo» e il logotipo della denominazione d'origine. Gli imballaggi saranno dotati di un distintivo numerato inviato dal Consejo Regulador.
- 4.9. **Condizioni nazionali:** Legge 25/1970 del 2 dicembre 1970, «Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes».

N. CE: G/E/00115/99.12.27.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 7 aprile 2000.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2354 — EniChem/Polimeri)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 86/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 8 marzo 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa italiana EniChem SpA («EniChem»), appartenente al gruppo ENI, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa italiana Polimeri Europe Srl («Polimeri»), che controllava finora, congiuntamente a Dow Chemical Company, in quanto impresa comune di cui deteneva il 50 %. L'acquisizione del controllo avverrà mediante scambio di attività.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- EniChem: sviluppo, produzione e vendita di prodotti chimici,
- Polimeri: produzione e vendita di resine polietileniche.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax (n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44) o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2354 — EniChem/Polimeri, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2349 — E.ON/Sydkraft)**

(2001/C 86/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6 marzo 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa E.ON Energie (Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Sydkraft AB (Svezia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— E.ON: tra le altre, generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica,

— Sydkraft: generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2349 — E.ON/Sydkraft, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Nomina di nuovi membri del comitato per i medicinali orfani

(2001/C 86/06)

Il comitato per i medicinali orfani è stato istituito dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani ⁽¹⁾. Con la sua decisione del 14 aprile 2000 ⁽²⁾ la Commissione ha nominato sei membri di tale comitato. A seguito delle dimissioni di Jean-Michel Alexandre e di Mary Teeling, la Commissione ha nominato in loro sostituzione, in base alle raccomandazioni dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, Eric Abadie e David Lyons.

⁽¹⁾ GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 110 del 15.4.2000, pag. 46.